

Com'è noto, la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), nel riordinare la normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto alcune misure di sostegno finalizzate a fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale (cfr. Aggiornamento AP n. [4/2022](#)).

In particolare, la stessa ha inserito il nuovo articolo 22-ter all'interno del D.Lgs n. 148/2015, rubricato "**Accordo di transizione occupazionale**" (cfr. Aggiornamento AP n. [10/2022](#)). La norma prevede che:

- al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale,
- ai datori di lavoro che occupano più di **15 dipendenti**
- può essere concesso un ulteriore **intervento di integrazione salariale straordinaria** finalizzato al recupero occupazionale dei **lavoratori a rischio esubero**,
- per un periodo massimo di **12 mesi** complessivi non ulteriormente prorogabili.

Con la Circolare n. 6/2022, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti "interpretativi" ai quesiti pervenuti in ordine a tale misura (cfr. Aggiornamento AP n. [161/2022](#)).



Ora l'**INPS**, con il **Messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022**, illustra le modalità procedurali e operative relative all'**intervento straordinario di integrazione salariale per processi di transizioni occupazionali**, di cui all'articolo 22-ter del D.Lgs n. 148/2015, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

SOGGETTI DESTINATARI DELLA MISURA

Come sopra accennato, la misura in parola si rivolge ai datori di lavoro:

- destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (**CIGS**),
- che occupano più di **15 dipendenti**.



Per determinare l'organico aziendale, rileva la **media dei dipendenti** occupati dai datori di lavoro richiedenti la prestazione nel **semestre precedente**.

A tale riguardo, l'INPS ricorda che rientrano nel campo applicativo della CIGS (così come chiarito nella Circolare n. 18/2022 - cfr. Aggiornamento AP n. [75/2022](#)),

- i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015;
- a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del DL n. 149/2013 (registro nazionale dei partiti politici).

CONDIZIONI DI ACCESSO E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Per accedere alla misura in esame, i datori di lavoro devono aver espletato la procedura di cui all'articolo 24 del D.Lgs n. 148/2015 ("**Consultazione sindacale**").

In sede di consultazione sindacale, infatti:

- devono essere individuati i lavoratori che - in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso da parte dell'impresa che li occupa - restino, comunque, non riassorbibili e, conseguentemente, a **rischio esubero**;
- devono essere definite - con la Regione o le Regioni competenti - le azioni finalizzate alla **rioccupazione** o all'**autoimpiego**, quali formazione e riqualificazione professionale, anche

attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. [10/2022](#)), aveva chiarito che, nell'Accordo di transizione occupazionale, devono essere previsti:

- interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero, nonchè,
- l'utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del **Programma GOL** (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.



A tale riguardo, l'INPS, nel Messaggio n. 2423, chiarisce che i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al **Programma GOL** (introdotto dall'articolo 1, comma 324, della Legge n. 178/220, e adottato con il decreto interministeriale 5 novembre 2021); a tale fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'**ANPAL**, che li mette a disposizione delle Regioni interessate.

Ulteriori precisazioni

Nel Messaggio in parola, l'INPS fornisce altre due precisazioni con riferimento alla misura in oggetto:

- la prima è che l'ulteriore periodo di CIGS, che può avere una durata massima di 12 mesi non ulteriormente prorogabili, è concesso **in deroga ai limiti di durata** di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015;
- la seconda è che il trattamento di integrazione salariale straordinario in questione **non deve essere conteggiato** nell'ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

MISURA DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Le imprese che presentano domanda per fruire dell'intervento in esame devono versare il **contributo addizionale** ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

Al riguardo, l'INPS richiama quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 6/2022 (cfr. Aggiornamento AP n. [161/2022](#)), nella quale si legge che.



*“Resta fermo che, stante il carattere successivo dell'intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l'azienda richiedente la misura in parola **non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all'interno del quinquennio mobile non ancora esaurito**”.*



Alla luce di tale chiarimento ministeriale e tenuto conto che la misura dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015 varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale si applica l'**aliquota del 15%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale nel flusso UNIEMENS

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di CIGS autorizzati ai sensi dell'articolo 22-ter del D.Lgs

n. 148/2015, i datori di lavoro opereranno come segue:

- per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il **sistema del ticket**, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “**CSR**” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”),
 - sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata)
 - sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione;
 dovrà essere altresì indicato il codice “**T**” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
- successivamente all’autorizzazione del **conguaglio delle prestazioni anticipate**, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzeranno il nuovo codice causale “**L091**”, avente il significato di “*Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter*”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.



L’INPS evidenzia al riguardo che:

- il predetto codice di conguaglio verrà altresì comunicato dall’Istituto tramite il servizio “**Comunicazione bidirezionale**” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale;
 - trova applicazione il termine di decadenza di cui all’articolo 7, comma 3, del D.Lgs n. 148/2015.
-
- per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di **contributo addizionale**, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “**E609**”, avente il significato di “*Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter*” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

Pagamento diretto

Per quanto riguarda le **prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto**, l’INPS ricorda che trova applicazione il **termine decadenziale** di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs n. 148/2015 il quale prevede che:



*“In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale **entro la fine del secondo mese successivo** a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di **sessanta giorni** dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.”*

